



DI MEO Antonello  
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta  
ROBERTO Maria  
CIAMPOLI Federica  
VERNA Antonello

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)  
Corso Federico II, 58 - 67100 L'Aquila  
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232  
Fax 085 4408553  
[info@studiodimeo.net](mailto:info@studiodimeo.net)  
[www.studiodimeo.net](http://www.studiodimeo.net)

**Covid 19 - Decreto riaperture 2022**

*Gentile cliente,*

Con la pubblicazione in G.U. 70 del 24/03/2022 del **D.L. n. 24/2022** (cd. "Decreto Riaperture"), che modifica quanto previsto dal D.L. n. 52/2021, sono state varate le nuove misure, **dal prossimo 1° aprile 2022**, che superano le precedenti restrizioni per il **contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19**, in conseguenza della **cessazione dello stato di emergenza** fissato per il **31/03/2022**.

**PERIODO TRANSITORIO**

Nel **periodo dall' 1/04/2022 al 31/12/2022**, il Ministro della salute, in deroga alle nuove disposizioni del citato DL 24/2022, potrà, con propria Ordinanza, di concerto con gli altri Ministri competenti: adottare/aggiornare Linee guida e Protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

**POSITIVI/PER CONTATTI CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID19 – REGOLE DA APRILE** L'art. 4 (che introduce l'art. 10-ter al DL 52/2021) attenua le misure da adottare per coloro che risultano positivi al Covid19 e per coloro che siano stati in "contatto stretto" con soggetti positivi.

**SOGGETTI POSITIVI AL COVID – REGOLE DAL 1/04/2022** Permane il **divieto di mobilità** dalla propria abitazione/dimora **fino all'accertamento della guarigione** (esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2).

**"CONTATTI STRETTI" CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID – REGOLE DALL' 1/04/2022**

In caso di "**contatto stretto**" con soggetti **confermati positivi al Covid19** ricorre l'obbligo della cd. "**auto sorveglianza**", consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al **chiuso**, nonché **all'aperto se in presenza di assembramenti** fino al **10° giorno successivo** alla data dell'ultimo contatto stretto con detti soggetti positivi.

E' fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido/molecolare per la rilevazione di Covid19 (anche presso centri privati a ciò abilitati) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. **L' obbligo di indossare le mascherine non sussiste per:**

- i bambini di età inferiore ai sei anni

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi

#### **OBBLIGO DI MASCHERINE**

Fatte salve le specifiche regole previste per il sistema educativo, scolastico e formativo, l'art. 5 (che introduce l'art. 10-quater al DL 52/2021) dispone i seguenti obblighi **dall' 1/04/2022 al 30/04/2022**.

**MASCHERINE FFP2:** vanno **obbligatoriamente** indossati **dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo "FFP2"** nei seguenti casi:

- per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico aere, marittimo, ferroviario o su strada.
- per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati
- per gli eventi/competizioni sportive

**Obblighi di controllo:** ricade sui titolari/gestori dei servizi e delle attività.

**MASCHERINE CHIRURGICHE - LUOGHI DI LAVORO:** per tutti i **lavoratori** (anche per addetti ai servizi domestici e familiari) anche non subordinati, sia del settore pubblico che privato, ricorre l'obbligo di indossare **mascherine "chirurgiche"**

#### **GREEN PASS "BASE" E "RAFFORZATO"**

Gli art. 6 e 7 del DL 24/2022 disciplinano i casi, per il periodo **dal 1/04/2022 al 30/04/2022**, di necessità di possesso delle seguenti certificazioni COVID-19:

- a) **"green pass rafforzato"**: costituito dal completamento del **ciclo vaccinale** (1 o 2 dosi, a seconda del tipo di vaccino) o dalla avvenuta negativizzazione (**certificato di "guarigione"**)
- b) **"green pass base"**: oltre ai due casi precedenti, si ha anche con **test molecolare** (anche su campione salivare) o **test antigenico rapido**.

#### **GREEN PASS "BASE"**

il green pass "base" è richiesto nei casi di accesso ai seguenti servizi e attività:

mense e catering, servizi di ristorazione al chiuso, corsi di formazione pubblici e privati, concorsi pubblici e privati, concorsi pubblici, colloqui visivi in presenza con i detenuti/internati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico; per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico.

#### **LUOGHI DI LAVORO "PRIVATI"**

Dal 01.04.2022, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la prestazione è svolta, sarà "sufficiente" il **green pass base**: per chiunque svolge una qualsiasi "attività lavorativa" nel settore privato (ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande); senza distinzioni sul tipo di trasporto di lavoro (si applica non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche all'imprenditore/amministratore, ai soci co.co.co., stagisti, e simili, anche sulla base di contratti esterni, come nel caso di lavoratori in

somministrazione, terzisti che effettuano lavorazioni presso un cliente; ecc.) **Over 50 non vaccinati**: dal 25.03.2022 possono accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base che sia più prevista la sospensione dal lavoro (fino al 15.06.2022 permane l'obbligo di vaccinazione). **Smart working**: fino al 30.06.2022 il lavoratore ha diritto di richiedere di svolgere dell'attività lavorativa in "smart working", ove possibile, con le modalità semplificate (senza consenso del datore di lavoro).

#### **GREEN PASS RAFFORZATO**

**il green pass "rafforzato" è richiesto nei casi di accesso ai seguenti servizi e attività:**

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce; convegni e congressi; centri culturali sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

#### **LUOGHI DI LAVORO "PUBBLICI"**

Anche dall' 1.04.2022 permane l'obbligo di green pass rafforzato per i seguenti soggetti:

personale delle Amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, D.lgs 165/2001; soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa presso le P.A..

#### **VISITATORI DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIOSANITARIE E HOSPICE**

Fino al **31/12/2022** (in luogo del 31/03/2022) è ripristinato l'accesso di familiari/visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

Con le stesse modalità è consentito l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere

#### **ATTIVITA' NON SOGGETTE AD ALCUN GREEN PASS**

**Dall' 1/04/2022** rimangono escluse da obbligo di green pass (né base né rafforzato; potrebbe essere richiesto l'uso delle mascherine protettive) tutte le attività non contemplate in precedenza, tra cui:

- somministrazione di **alimenti e bevande all'aperto**
- svolgimento di **attività sportive all'aperto**
- accesso a **negozi e attività commerciali**, musei, e simili
- accesso ad **uffici pubblici** (come utenti)
- accesso a **hotel** (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
- **trasporto pubblico locale** (anche scolastico), **autobus e tram urbani**, metropolitane.

Lo studio

